

**Proc. N. 55/2021****REPUBBLICA ITALIANA****In Nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 55/2021 del Ruolo Generale promossa

**DA**

**COMUNE DI SAN** in persona del Sindaco in carica, rappresentatoe difeso

**OPPONENTE****CONTRO**

**DEL PRETE ALESSANDRA**, rappresentata e difesa .

**OPPOSTA****FATTO E DIRITTO**

Con atto di precetto notificato in data 18.12.2020, unitamente alla sentenza n. 1142/2017 della Corte d'Appello di Lecce spedita in forma esecutiva in data 02.12.2020 ed alla sentenza n. 6166/2020 della Corte di Cassazione, la Sig.ra Alessandra Del Prete intimava, con gli avvertimenti di rito, al Comune di San f7“a dare immediata esecuzione al disposto del Tribunale di Brindisi specificato al n. 1 lettera ‘b’ delle premesse del presente atto, con avvertimento che in difetto sarà avviato il procedimento ex art. 612 c.p.c.”;

“di pagare nel termine di GIORNI 10 dalla notifica del presente atto, a saldo del risarcimento dei danni, la somma di € 188.859,64 (pari alla differenza tra il capitale e gli interessi di € 682.370,88 e quanto corrisposto dal Comune di € 487.177,93 al netto del rimborso delle competenze del CTU di € 2.720,00), oltre le spese e competenze del presente atto.....In difetto si procederà ad esecuzione forzata anche presso terzi”.

In particolare, a sostegno delle proprie pretese, la Sig.ra Del Prete assumeva di essere creditrice del Comune di San in forza dei seguenti titoli:

a) sentenza n. 188/2012, con la quale questo Tribunale, accertata la responsabilità del Comune di San in danno della proprietà Del Prete, ha condannato il Comune di San oltre alla demolizione delle opere abusivamente realizzate, al risarcimento dei danni patiti dalla Sig.ra Del Prete in conseguenza dei suddetti abusi edilizi, quantificati in complessivi Euro 304.500,00 (di cui: Euro 108.700,00 per danni da abusiva posa di pluviali; Euro 154.700,00



per appropriazione di cubatura; Euro 5.000,00 per l'abusiva realizzazione della soletta in cemento; Euro 6.100,00 per demolizione della scala; Euro 10.000,00 per la perdita della servitù di passaggio; Euro 20.000,00 per appropriazione di suolo), oltre interessi legali dall'illecito e fino al soddisfo; ed al pagamento delle spese di lite e di CTU;

b) sentenza n. 1142/2017, con la quale la Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza n. 188/2012 del Tribunale, ha:

(i) rideterminato gli importi dovuti dal Comune di San \_\_\_\_\_ alla Sig.ra Del Prete a titolo di risarcimento \_\_\_\_\_ dei danni, condannando lo stesso al pagamento della minor somma complessiva di Euro 227.366,66 (di cui: Euro 88.733,33 per danni da abusiva posa in opera di pluviali; Euro 109.200,00 per appropriazione di cubatura; Euro 3.333,33 per l'abusiva realizzazione della soletta in cemento; Euro 6.100,00 per demolizione della scala; Euro 10.000,00 per perdita della servitù di passaggio; Euro 10.000,00 per appropriazione di suolo), oltre interessi legali con le decorrenze indicate in motivazione e fino al soddisfo; (ii) condannato il predetto ente pubblico al pagamento dei  $\frac{3}{4}$  delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, così come liquidate nella sentenza n. 188/2012 del Tribunale di Brindisi, compensando tra le parti il restante quarto; (iii) condannato il Comune di San \_\_\_\_\_ al pagamento dei  $\frac{3}{4}$  delle spese di lite relative al giudizio d'appello, liquidate in Euro 13.560,00, oltre accessori di legge, compensando tra le parti il restante quarto;

c) sentenza n. 6166/2020, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il nono motivo di ricorso proposto dal Comune di San \_\_\_\_\_ disponendo, in parziale riforma della sentenza n. 1142/2017 della Corte d'Appello di Lecce, la liquidazione degli interessi sulle somme dovute dal Comune di San \_\_\_\_\_ a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla Sig.ra Del Prete in base ai principi di cui alla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e (iii) compensato tra le parti le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione. Ritenendo l'esecuzione preannunciata con la notifica del precetto e del titolo esecutivo illegittima e, prima ancora, inammissibile ed improponibile, oltre che intrapresa per un credito inesistente in quanto già interamente saldato, il Comune di San \_\_\_\_\_ con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, proponeva rituale opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, formulando espressa richiesta cautelare di immediata sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi *ex adverso* azionati.

Su tale istanza, proposta anche con separato atto depositato in data 20.01.2021 nel quale si evidenziavano gravi motivi a supporto della stessa, si pronunciava, in data 26.04.2021, questo Tribunale accogliendo la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo posto a base dell'atto di precetto opposto, evidenziando la sussistenza del *fumus boni iuris* dal momento che, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, "*emerge l'assoluta incertezza in merito all'an debeat da parte del Comune di San \_\_\_\_\_ a Del Prete Alessandra, atteso che, nel corso dei tre gradi di giudizio, il Comune ha provveduto a corrispondere somme a quest'ultima di notevole entità,*



*basandosi sulle statuizioni della sentenza di primo grado”.*

Con comparsa di costituzione e risposta d.d. 22/03/2021, si costituiva anche nel giudizio di merito la Sig.ra Del Prete, contestando le eccezioni di improcedibilità, improponibilità e inammissibilità di parte attrice e chiedendo, il rigetto dell'opposizione proposta dal Comune di San

## **L'opposizione e' infondata e va rigettata.**

### **1.Sulle domande nuove**

In primis, in accoglimento dell'eccezione di parte opponente, deve ritenersi l'inammissibilità delle domande nuove proposte dall'opposta e, in particolare, delle richieste di pagamento di importi maggiori e diversi da quelli indicati nell'atto di precetto oggetto di opposizione.

L'opposta, nella propria comparsa di costituzione nel presente giudizio, si e' limitata a richiedere unicamente il rigetto della proposta opposizione, senza alcuna dilatazione del *thema decidendum*. **Sulla eccepita nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto.**

Il Comune di San            ha eccepito l'inefficacia e/o nullità del precetto intimato dalla sig.ra Del Prete per violazione dell'art. 14 D.L. n.669/1996.

Ritiene il Comune opponente che i titoli esecutivi posti a base dell'atto di precetto siano rappresentati dalle sentenze emesse rispettivamente dalla Corte di Appello di Lecce e dalla Suprema Corte di Cassazione.

Deduce in proposito il Comune che essendo dette statuizioni state notificate unitamente all'atto di precetto, la preintimata esecuzione sarebbe affetta da nullità per vizio procedurale.

L'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.

E' noto come la disciplina speciale richiamata dall'opposta, nel porre un imprescindibile iato temporale tra la notifica del titolo esecutivo e la notifica dell'atto di precetto, non si cura del momento successivo ovvero sia dello spazio tra precetto e pignoramento.

Dunque, notificata la sentenza in forma esecutiva, l'unico termine cui l'intimante è tenuto ad osservare è quello di giorni 120 decorrenti dalla notifica della sentenza stessa per l'intimazione a precetto. Pertanto, risultando *ex actis* la data di notifica della sentenza del Tribunale di Brindisi (12.11.2014) in forma esecutiva, l'eccezione formulata dal Comune di San            è infondata.

D'altronde, il principio giurisprudenziale in questione, in quanto eccezionale rispetto al principio dell'immediatezza della tutela giurisdizionale, quale corollario della sua effettività quale imposta da norme di rilievo sia costituzionale negli art. 24 e 113 Cost., sia sovranazionale negli art. 6 e 13 Cedu e 47 Cdfue, deve ritenersi eccezionale e di stretta interpretazione.

Orbene, nella fattispecie concreta, il titolo azionato dalla sig.ra Del Prete è la sentenza del Tribunale di Brindisi che e' stata emendata e precisata nel *quantum debeatur* sia dalla Corte



territoriale sia dalla Suprema Corte e che e' stata notificata al Comune di San in forma esecutiva in data 12.11.2014.

Deve ritenersi che, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione sia rimasto quello originario, per quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorra nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere *in executivis* dell'opposta.

Ciò, senza che, dunque, la pronuncia di primo grado possa dirsi caducata nella propria efficacia precettiva almeno non in maniera integrale, essendo la Corte di Appello e, poi, il Giudice di legittimità intervenute a modificare la regola di giudizio inizialmente dettata dal Giudice di prime cure, senza, però, porla nel nulla.

In particolare, la Corte territoriale, lungi dal condannare l'ente pubblico ad una somma di danaro superiore a quella del Tribunale, ha ridotto l'entità del danno subito dalla odierna opposta, mentre la Suprema Corte di Cassazione ha modificato la sentenza solo con riferimento al criterio di quantificazione degli interessi spettanti alla Del Prete sull'entità del danno.

In tal senso, depone, peraltro, lo stesso concetto di titolo esecutivo, quale atto contenente l'obbligo, assunto convenzionalmente o imposto *ope iudicis*, del pagamento di una determinata somma di denaro, determinata o, comunque, determinabile, sulla base di meri calcoli aritmetici, non richiedenti operazioni complesse o, persino, abbisognanti del ricorso ad un ausilio di carattere tecnico.

E, nel caso di specie, il precetto condannatorio e' contenuto nella sentenza di primo grado di cui appunto le successive sentenze rimodulano il quantum.

Peraltro, anche a voler accedere alla tesi per cui si sarebbe in presenza di piu' titoli esecutivi autonomi, dovrebbe ritenersi che l'osservanza del termine di 120 giorni, imposto dalla normativa speciale, debba essere rispettato per ciascuno di essi, solo quando i successivi, oltre a contenere una statuizione condannatoria, impongano all'Amministrazione debitrice un esborso non solo maggiore, ma imprevedibile rispetto al primo titolo.

In tal senso, depone la ratio della norma che, come noto, risiede nella assicurazione all'ente di uno *spatium temporis* predeterminato, necessario al fine dell'avvio e del perfezionamento delle procedure di liquidazione, comprensive dell'emissione del mandato di pagamento, ma anche della individuazione e destinazione formale degli importi necessari per estinguere la posizione debitoria, specie quando difetti una preventiva appostazione in bilancio.

Norma che, per quanto sintomatica di una logica di *favor* per le Pa, che, in altre sedi normative, e' stata stigmatizzata per violazione dei principi di eguaglianza ex art. 3 Cost. e di effettività dell'azione giurisdizionale, continua a conservare un fondamento logico alla stregua della peculiarità organizzative della Pa e della necessaria procedimentalizzazione della stessa attività solutoria.

Orbene, quando alla Pa, come nel caso di specie, sia stata già riconosciuto tale singolare (ma giustificato) privilegio ai fini delle predette finalità, appare irragionevole, perché non giustificato



dalla ratio della norma, la richiesta e la concessione di un nuovo spatium deliberandi, tutte le volte in cui sopravvenga una rimodulazione dell'importo dovuto.

A contrario, si incorrerebbe in una interpretazione di tipo formalistico, se non proprio "barocca", e destinata ad aggravare in maniera sproporzionata la posizione del creditore, specie, sotto il profilo del diritto costituzionalmente orientato ad agire in giudizio ex artt. 24 e 113 Cost.

E, come noto, la conformità a Costituzione costituisce la finalità primaria dell'esegesi delle norme ordinarie, dovendosi ritenere operante l'obbligo di un'interpretazione costituzionalmente conforme.

#### *Sul quantum debeatur.*

*Manente iudicio*, e' stata disposta ctu contabile ai fini della specifica determinazione di quanto dovuto all'opposta in applicazione dei criteri delineati dalla pronuncia di primo grado, quale riformata dalla sentenza della corte d'appello (come emendata, in relazione al solo calcolo degli accessori da ritardo, dalla Cassazione).

Con riferimento alla prima ipotesi di calcolo operata dal CTU, deve evidenziarsi che la devalutazione non può operare dalla data della sentenza della Corte d'appello, e ciò per la ragione logica, prima che giuridica, che la Corte d'Appello non ha operato alcuna rivalutazione, ma ha fatto riferimento, rimodulandoli, ai soli valori indicati nella ctu di primo grado.

Il consulente, invece, nella prima ipotesi di calcolo, muove dal presupposto tacito – rimasto invariato - per cui la sentenza della Corte d'Appello avesse riconosciuto alla sig.ra DelPrete importi devalutati al momento dell'illecito e rivalutati alla data della pronuncia della sentenza, ossia al 2.11.17, con applicazione sulle somme, di volta in volta, rivalutate degli interessi.

La sentenza di appello ha del resto rigettato l'appello incidentale proposto dalla Sig. Del Prete volto ad ottenere proprio la rivalutazione monetaria delle somme dovute con decorrenza dalla data dell'illecito. Così si legge nella suddetta pronuncia al riguardo: *«Con il quarto ed ultimo motivo di appello incidentale Del Prete Alessandra si duole del mancato riconoscimento di ulteriori importi a titolo di rivalutazione monetaria. La censura – pur trattandosi di debiti di valore – non può essere condivisa, in quanto le singole voci di danno risultano quantificate dal Tribunale con riferimento all'attualità e non alla data del verificarsi dei danni».*

Ne consegue che la devalutazione va correttamente operata, procedendo con riferimento al danno per appropriazione di cubatura (€ 118.166,00) a ritroso dal 15.5.2010 al 01.1.1986 e, con riferimento al danno da ripristino del bene (€ 109.200,00), dal 17.5.1989 al 01.01.1986 e, su tale somma, va attualizzato tale danno sino alla data del 21.12.2015, secondo il criterio fissato dal Supremo Collegio, applicando, poi, gli interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno.

Ed, invero, la Cassazione con la richiamata sentenza n.6166/2020 emessa *inter partes*, con riferimento al motivo di impugnazione accolto, richiamando il notorio principio fissato dalla Sezioni Unite, ha così argomentato: *“Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Come questa Corte – anche a sezioni Unite – ha ripetutamente avuto modo di affermare,*



*qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singolimomenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (v. Cass. Sez. Un., 12.2.1995, n.1712, e conformemente, da ultimo, Cass. 17.09.2015 n. 18243)”.*

Pertanto, la sentenza, per quanto in accoglimento del ricorso del Comune, in parte motiva ha ritenuto illegittima la statuizione della Corte di Appello in relazione alla mancato riconoscimento della rivalutazione richiesta dalla opposta, in quanto le somme, a suo dire, sarebbero state già espresse all’attualità. E come noto, la parte motiva, nei limiti in cui ne costituisca logico e essenziale presupposto, concorre con il *decisum* a delineare l’esatta portata precettiva della pronuncia.

Orbene, le Sezioni Unite, con la richiamata decisione, hanno affermato il seguente principio: *“In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuato per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto inoltre il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma che deve essere provato dal creditore”, prova che può essere data e riconosciuta dal giudice mediante i criteri presuntivi”.*

Dunque, traducendo in termini sintetici il *dictum* della Corte, il danno da mora deve essere liquidato in misura pari agli interessi al tasso legale, applicati sulla somma devalutata all’epoca del sinistro e poi rivalutata di anno in anno.

Come noto, tale principio trova fondamento nel diritto del creditore danneggiato di essere rimesso in quella stessa posizione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato ove l’illecito non si sarebbe verificato, in applicazione del più generale principio dell’integralità del risarcimento del danno, da applicarsi alla luce della c.d. teoria differenziale.

Ciò premesso, in relazione alla seconda ipotesi di ricostruzione delle ragioni di dare e avere tra le parti, ritiene il ctu, seguendo il criterio di devalutazione innanzi richiamato, che il credito di Del Prete Alessandra nei confronti del Comune sia di €. 205.218,89= alla data del 31.5.2022.





Ciò, peraltro, muovendo dalla devalutazione, alle già accertate date di genesi dei danni, degli importi come già rimodulati dalla Corte di Appello (nella minore misura di euro 227.366,66 rispetto agli iniziali euro 304.500,00 di cui alla pronuncia di primo grado), in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sollevata dal Comune.

In relazione alla differenza fra il suddetto importo e quello precettato, per le ragioni suesposte, non vi può essere condanna del Comune, dovendosi questo Giudice limitare alla valutazione della legittimità o meno dell'importo precettato.

Nondimeno, proprio la necessità di procedere a tale valutazione consente un accertamento *incidenter tantum* delle ragioni di dare e avere tra le parti.

Le somme liquidate a titolo di compenso per il CTU, per la perizia, disposta in seno al Giudizio di merito e per il correlato supplemento, ammontano, liquidate rispettivamente il 2.8.10 e il 14.6.12, a euro 2150 e euro 570, da maggiorarsi di IVA e CP. Per quanto siano state interamente poste a carico del Comune dalla sentenza di merito, la sentenza della S.C., come già evidenziato, ne ha disposto la compensazione con conseguente ripartizione al 50 per cento tra le parti.

Quanto all'imposta di registro, ritiene il Comune che, sul punto, non siano condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU, posto che il CTU "avrebbe apoditticamente ritenuto provato che tale imposta sia stata pagata anche dalla Sig.ra Del Prete e che tale pagamento sia avvenuto prima di quello.....effettuato dal Comune sulla base di una comunicazione in tal senso che sarebbe stata effettuata al CTU dal C.T.P."

A tal riguardo, non è contestato che tale conclusione sarebbe stata fondata sulla PEC che sarebbe stata inviata in data 05.09.2022 dal dott. Pezzuto al CTU alla quale sarebbe stata allegata copia del modello di pagamento F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro datata 21.12.2015.

In merito, sostiene il Comune che tale produzione: a) sarebbe irrituale e tardiva essendo inutilmente decorsi i termini istruttori, b) non sarebbe stata allegata alla perizia e comunque non sarebbe presente nel fascicolo di causa c) non vi sarebbe, comunque, alcuna domanda giudiziale di controparte sulla stessa.

Rileva questo Collegio come il suddetto profilo rientri nei cosiddetti fatti secondari, non aventi, cioè, valenza costitutiva del diritto azionato che, nel caso di specie, è quello consacrato nell'atto di precetto, ovvero il diritto di procedere in esecuzione per l'importo in esso menzionato.

In tal senso, è richiamabile la pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 2022 n. 308, secondo cui il [Consulente tecnico d'ufficio](#) può accertare, di sua iniziativa, i fatti inerenti all'oggetto della lite, al fine di rispondere ai quesiti postigli, purché non si tratti dei fatti principali, giacché, in quest'ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda (o delle eccezioni) e fornirne la correlata prova nel rispetto delle preclusioni istruttorie che su di esse incombono.

Tali ultime non si applicano al ctu, per cui egli può acquisire tutti i documenti che ritiene



necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l'unico limite che i documenti non devono essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni.

Orbene, costituendo l'avvenuto prioritario pagamento dell'imposta fatto secondario, la connessa dimostrazione probatoria si sottrae alle preclusioni istruttorie previste per la prova dei fatti principali, potendo essere affidata anche al potere di investigazione del ctu, la cui relazione, per i profili non valutativi o descrittivi, ma di natura obiettivamente di accertamento di atti compiuti o fatti accertati, e' sorretta dall'efficacia privilegiata degli accertamenti fidefacienti, fino a querela di falso.

D'altra parte, e' principio interpretativo consolidato quello per cui il CTU nella verbalizzazione delle informazioni, poste a base di un elaborato peritale, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese determinate informazioni (o forniti determinati documenti) fa fede fino a querela di falso.

Inoltre, rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice (Cass. 5793/15)

Ciò premesso, l'imposta corrisposta dalla sig.ra Del Prete ammonta, per il primo grado, a euro 11.910, versata il 21.12.15, nonché a euro 217.50, per il secondo grado, versata il 15.12.17.

Poiché per le ragioni suddette deve ritenersi che il pagamento, effettuato da Del Prete, sia stato il primo sotto il profilo temporale, lo stesso ha estinto il debito fiscale. Dunque, il Comune ne è debitore, in favore della opposta, nella misura della metà. Il detto importo va maggiorato degli accessori.

Per contro, il Comune, che ha pagato per secondo, ha posto in essere un pagamento indebito *a latere accipientis*, suscettibile di essere richiesto, fin dalla sua effttuazione, all'ente impositore, nei termini di prescrizione legale, ovvero quinquennale.

Il contributo unificato di euro 675 per il giudizio di appello è stato pagato dalla sig.ra Del Prete il 18.2.14 e deve essere refuso dal Comune nei limiti della metà, in considerazione della avvenuta disposta compensazione delle spese del giudiizo di merito, ad opera del giudice di legittimità. Va maggiorato degli accessori.

Tutte le somme costituenti il credito della sig. Del Prete vanno rivalutate e maggiorate di interessi fino alla data del 31 Gennaio 2023 (data ultima cui erano al momento della CTU disponibili i coefficienti di rivalutazione), come fatto dal CTU nella seconda ipotesi di calcolo.





***Sugli obblighi di fare.***

Il Comune di San                    non ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di illegittimità del precetto di cui al punto 3 dell'atto di opposizione (pag.16 – obblighi di fare).

Pertanto, tale eccezione deve ritenersi rinunziata.

In ogni caso, la sentenza del Tribunale di Brindisi ha accertato, sulla scorta della consulenza espletata, la violazione delle distanze tra fabbricati e così disposto: *“con- danna l'Amministrazione Comunale a demolire immediatamente, a proprie cure e spese, le opere abusivamente realizzate, provvedendo alla rimozione della soletta in cemento e dei pluviali, che dovranno essere ricollocati nel rispetto delle distanze di cui all'art. 889 c.c. , nonché alla demolizione dei manufatti su cui sono appoggiati i pluviali medesimi”*.

In relazione a tale capo, e' stato proposto appello, ma è anche vero che la Corte d'appello ha rigettato tale appello, confermando la statuizione di primo grado.

Avverso tale capo della decisione nessun ricorso per cassazione è stato proposto dal Comune di                    sicché è passato in giudicato il *decisum* del Tribunale di Brindisi ed il relativo ordine di demolizione, oltre che della soletta in cemento e dei pluviali, anche dei manufatti su cui sono appoggiati i pluviali, per violazione delle distanze tra fabbricati.

Con riferimento al caso di specie, la sentenza del Tribunale di Brindisi *inter partes* al paragrafo 5, pagina da 14 a 16, da un lato individua tali manufatti quali quelli realizzati per effetto della *“copertura di aree prima libere”* e della *“modifica della sagoma dell'edificio comunale”, dell' “aumento di cubatura”* dello stesso e della *“violazione delle distanze tra fabbricati”* e, dall'altro lato, individua fisicamente l'ubicazione dei manufatti in relazione al fatto che vi sono appoggiati i pluviali abusivi di cui al paragrafo 1, pag. 4 ess., della medesima sentenza.

A tal riguardo, a detta del Comune, dalla documentazione, in atti, emergerebbe come il Comune di San                    all'indomani della definizione del giudizio di cassazione, avrebbe espressamente informato l'opposta (e documentato) di aver già deliberato l'adempimento dei predetti lavori ed affidato la realizzazione degli stessi alla ditta Dell'Anna Costruzioni (v. doc. 10 del fascicolo di parte opponente), chiedendo espressamente alla Sig.ra Del Prete di poter accedere all'immobile di sua proprietà e di concordare modalità e tempi degli interventi di cui sopra.

Tale richiesta sarebbe rimasta priva di riscontro.

Rileva questo Giudice come, nel caso di specie, difetti la prova di qualunque attivazione dell'opponente al fine della liberazione coattiva dagli obblighi di fare, così come previsto dal Codice di rito.

Dispone, infatti, l'univoco dato testuale di cui all'art. 1217 c.c. che, *“se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile”*.

Da ciò discende, tra l'altro, l'infondatezza dell'opposizione del Comune all'esecuzione anche sotto tale profilo.



*Sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata.*

Le considerazioni suesposte consentono di ritenere priva di fondamento la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, proposta dall'opponente.

La complessità della fattispecie induce a ritenere la ricorrenza di giustificati motivi per compensare solo parzialmente le spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in epigrafe, così provvede:**

- a) rigetta l'opposizione de qua, e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'opposto atto di precetto;**
- b) compensando per la metà le spese di giudizio, condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta, delle spese e competenze legali, che si liquidano in complessivi € 3000,00 oltre accessori come per legge;**
- c) pone definitivamente le spese della ctu contabile a carico del Comune.**

**Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Brindisi, in data 28.4.2023

ILGIUDICE  
Antonio Ivan Natali

